

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In data 13/05/2009 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 21.600,00 da rimborsare in n. 108 rate mensili da Euro 200,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 23/05/2013, dopo la scadenza di n. 44 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 177,52 per rimborso della commissione incasso rate e post erogazione non maturate.

Con reclamo inviato l'8/05/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati applicati al contratto per complessivi Euro 1.166,48.

Il resistente vi riscontrava premettendo la non rimborsabilità della commissione per il mediatore creditizio e di aver rimborsato con bonifico dell'11/07/2013 Euro 606,78, di cui Euro 6,78 (ovvero Euro 9,29 meno Euro 2,51 per commissioni) per residuo dell'estinzione anticipata ed il resto per quote insolute, ed offriva la somma di Euro 621,27 per commissione istruttoria e oneri assicurativi non goduti.

Con ricorso del 12/06/2019 il ricorrente insiste nella richiesta, oltre interessi legali dall'estinzione.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni deduce che l'intermediario del credito intervenuto alla stipula del contratto è un mediatore creditizio (di cui produce fattura) che ha svolto solo attività preliminari al prestito, con la conseguenza che la relativa



commissione è *up front*; aggiunge di aver inviato al ricorrente, dopo la ricezione del ricorso, un assegno circolare per Euro 739,54 (che documenta), per commissione istruttoria e oneri assicurativi non goduti, interessi legali maturati e spese del procedimento; conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in*



manca di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo ai costi assicurativi, tale voce di costo – ove richiesta – va rimborsata dall'intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016).

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione istruttoria ha natura *recurring* poiché remunera attività anche continuative del prestito, mentre quella per l'intermediario del credito ha natura *up front*, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al rimborso di Euro 282,18 per commissione per l'intermediario del credito, e, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 64 rate residue del prestito, al rimborso di Euro 398,48 per saldo della commissione istruttoria (al netto dell'abbuono contenuto nel conteggio estintivo), per un importo totale, detratti Euro 718,48 (pari al rimborso lordo di Euro 739,54 meno Euro 20,00 per spese della procedura ed Euro 1,06 per interessi legali), di Euro 275,40, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

PQM

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 275,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FABIO SANTANGELI